

GAZZETTA UFFICIALE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Anno 2023	Pubblicata il 25 settembre 2023	Parte II
283. Ordinanza:	Ordinanza in materia di deposito per gli imballaggi monouso di bevande [N. CELEX: 31994L0062, 32004L0012, 32013L0002, 32018L0851, 32018L0852, 32019L0904]	

283. Ordinanza del ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia sul deposito per gli imballaggi monouso in plastica o in metallo per bevande (ordinanza in materia di deposito per gli imballaggi monouso per bevande)

In conformità dell'articolo 12b, paragrafi 1 e 6, dell'articolo 14, 14c, dell'articolo 23, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 28c della legge federale sulla gestione dei rifiuti 2002 (AWG 2002), Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria I n. 102/2002, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria I n. 66/2023, si decreta, di concerto con il ministro federale del Lavoro e dell'economia:

1. Sezione

Informazioni generali

Obiettivi

Articolo 1. Gli obiettivi del presente regolamento sono:

1. il conseguimento degli obiettivi di raccolta per un importo pari ad almeno l'80 % a decorrere dal 2025 e ad almeno il 90 % a decorrere dall'anno 2027;
2. il riciclaggio di alta qualità dei rifiuti da imballaggio;
3. il riutilizzo della plastica riciclata e dei metalli riciclati nei contenitori per bevande; e
4. la prevenzione dei rifiuti da imballaggio monouso in plastica o in metallo per bevande.

Ambito di applicazione

Articolo 2. (1) Il presente regolamento si applica agli imballaggi monouso in plastica o in metallo per bevande immessi sul mercato in Austria.

(2) Nel caso delle vendite a distanza, in conformità dell'articolo 3, punto 2, della legge sulle transazioni estere e a distanza (FAGG), Gazzetta ufficiale della repubblica d'Austria I n. 33/2014, da parte di un venditore per corrispondenza che non ha un ufficio o una sede legale in Austria, gli imballaggi consegnati in Austria e i rifiuti da imballaggio successivamente accumulati rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del regolamento.

(3) Restano inalterate le disposizioni di cui all'ordinanza del 2014 sugli imballaggi, Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria II n. 184/2014 e successive modifiche.

Definizioni

Articolo 3. Ai fini della presente ordinanza, le definizioni sono:

1. "Imballaggio per bevande": imballaggi per la vendita chiusi o prevalentemente chiusi per bevande.
2. "Imballaggio monouso in plastica per bevande": bottiglie di plastica monouso realizzate interamente o parzialmente in plastica, comprese le etichette, i tappi e le chiusure che non sono

progettati, sviluppati e immessi sul mercato per subire più cicli di produzione durante il ciclo di vita. Sono esenti

- a) bottiglie in vetro o in metallo con tappi o chiusure in plastica;
 - b) bottiglie per bevande destinate a contenere alimenti per lo svezzamento e alimenti liquidi a fini medici speciali, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/571, GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 1), e utilizzate a tale scopo;
 - c) scatole per bevande.
3. Per “imballaggio monouso in metallo per bevande” si intende le lattine per bevande o le bottiglie fabbricate in tutto o in parte in metallo ferroso o in alluminio, comprese le etichette, i tappi e le chiusure, che non sono stati progettati, sviluppati e immessi sul mercato per subire ulteriori cicli di produzione durante il ciclo di vita.
4. “Distributori iniziali”: i principali soggetti obbligati a norma dell'articolo 13, lettera g) dell'AWG 2002 o, in caso di imbottigliamento per conto terzi, gli obbligati principali degli imbottiglieri a contratto.

2. Sezione

Deposito per vuoti a perdere

Raccolta del deposito per vuoti a perdere di bevande

Articolo 4. (1) A decorrere dal 1° gennaio 2025, chiunque immetta sul mercato bevande in imballaggi monouso in plastica o in metallo per bevande con un volume di riempimento compreso tra 0,1 e 3,0 litri deve ritirare dal rispettivo cliente un deposito di 0,25 EUR per ogni imballaggio, per conto e a nome dell'organismo centrale. I distributori iniziali comunicano gli importi dei depositi riscossi all'organismo centrale almeno a cadenza mensile.

(2) In deroga al paragrafo 1, qualora siano state imbottigliate prima del 1° aprile 2025, le bevande in imballaggi monouso in plastica o in metallo possono essere vendute senza raccolta in un deposito fino alla fine del 31 dicembre 2025.

(3) Tutti i tipi di bevande, salvo il latte e le bevande a base di latte, di cui al Codice alimentare austriaco, capitolo “Latte e prodotti a base di latte” (Codex Alimentarius Austriacus, Codex capitolo/B32) sono soggetti all'obbligo di deposito, in conformità del paragrafo 1.

(4) I distributori iniziali sono tenuti a registrarsi presso l'organismo centrale e a concludere un contratto con l'organismo centrale. Inoltre, i distributori iniziali sono tenuti a registrare le tipologie di contenitori che immettono sul mercato, conformemente ai paragrafi da 1 a 3 presso l'organismo centrale e a pagare i contributi o i costi di registrazione previsti per il produttore.

Restituzione degli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito e pagamento dell'importo del deposito

Articolo 5. (1) Ogni distributore finale di imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito secondo l'articolo 4 li riprende dal consumatore finale durante l'orario di lavoro consueto, e dietro pagamento dell'importo del deposito di 0,25 EUR per imballaggio, qualora siano stati svuotati del loro contenuto. La restituzione può essere effettuata tramite macchine automatiche per la raccolta dei vuoti o manualmente.

(2) In deroga al paragrafo 1, gli operatori dei punti vendita ove la restituzione non sia effettuata mediante una macchina automatica per la raccolta dei vuoti riprendono, in tale punto vendita, solo gli imballaggi monouso per bevande per i quali è stato versato un deposito corrispondente all'imballaggio monouso per bevande per quanto riguarda il materiale di imballaggio e il volume di riempimento. Detti operatori riprendono solo il numero di imballaggi monouso per bevande che i consumatori finali acquistano solitamente in tale punto vendita.

(3) In deroga al paragrafo 1, diversi operatori di punti vendita siti in luoghi altamente frequentati, come in particolare aeroporti, stazioni ferroviarie, strade commerciali o centri commerciali, possono altresì designare un punto di restituzione alternativo comune presso il quale i consumatori finali possono

restituire i contenitori soggetti a deposito. Tale punto per la restituzione deve essere nelle immediate vicinanze dei punti vendita. Eventuali buoni di deposito emessi presso tale punto per la restituzione devono poter essere riscattati nelle immediate vicinanze. I distributori finali sono tenuti a informare chiaramente i consumatori finali in merito alle suddette opzioni per la restituzione e alle opzioni di riscatto dei buoni di deposito.

(4) Gli operatori degli esercizi di ristorazione e ricettivi, quali, in particolare, le strutture ricettive, i ristoranti, le caffetterie, gli stabilimenti di ristorazione o gli stand per salsicce, che immettono sul mercato imballaggi monouso per bevande conformemente all'articolo 4, sono considerati distributori finali. In deroga all'articolo 4 e al paragrafo 1, gli operatori degli esercizi di ristorazione e ricettivi presso i quali, di norma, non sono prelevati imballaggi monouso per bevande, non sono tenuti a ritirare e a rimborsare un deposito, da un consumatore, per gli imballaggi monouso di bevande che rimangono in loco; non sussiste neppure l'obbligo di accettare i resi.

(5) In deroga al paragrafo 1, i distributori finali che vendono imballaggi monouso per bevande con deposito attraverso distributori automatici, versano all'organismo centrale una commissione di compensazione per ogni contenitore, determinata da detto organismo centrale e basata sul costo del rimborso supplementare in altri punti per la restituzione, salvo che il distributore finale non possa dimostrare all'organismo centrale che esiste un'opzione per la restituzione nelle immediate vicinanze del distributore automatico. I distributori finali sono tenuti a informare chiaramente i consumatori finali presso il distributore automatico in merito alle opzioni per la restituzione.

(6) In caso di vendita tramite servizi di consegna, in particolare attraverso il commercio online, il distributore finale deve garantire un rimborso per la restituzione e il deposito al momento della consegna. In deroga al paragrafo 1, l'importo del deposito può essere versato con la stessa modalità del pagamento dell'ordine. Solo gli imballaggi monouso per bevande con deposito corrispondente all'imballaggio monouso per bevande offerto dal materiale di imballaggio e dal volume possono essere ripresi. Detti distributori finali sono tenuti a riprendere solo il numero di imballaggi monouso per bevande che i consumatori finali ordinano solitamente. I fornitori di servizi postali, pacchi o altri servizi di trasporto merci sono esenti da detti obblighi.

(7) In deroga ai paragrafi 1 e 6, in caso di vendita di bevande con imballaggi monouso soggetti a deposito, se la consegna è effettuata tramite servizio postale, servizio pacchi o altri fornitori di servizi di trasporto merci, il distributore finale deve versare all'organismo centrale un contributo compensativo per contenitore determinato da tale organismo centrale, basato sul costo del rimborso supplementare proveniente da altri punti di raccolta. Lo stesso dicasi per le consegne di cibo da ristoranti e da terzi da essi commissionati.

(8) La restituzione volontaria degli imballaggi monouso per bevande soggette a deposito a norma dell'articolo 4 può essere effettuata altresì nei punti di restituzione contrattualmente integrati dall'organismo centrale. Tali contratti sono conclusi con particolare riguardo all'efficienza in termini di costi, all'accessibilità per i consumatori finali e alla distribuzione geografica.

(9) L'accettazione volontaria dei resi può anche essere concordata dall'organizzatore con l'ente centrale per eventi, in cui le bevande in imballaggi monouso per bevande sono immesse sul mercato e riprese per un periodo di tempo limitato. Inoltre, un rimborso volontario nell'ambito delle campagne di raccolta fondi può essere concordato con l'organismo centrale.

Etichettatura

Articolo 6. I distributori iniziali devono contrassegnare l'imballaggio monouso per bevande in conformità dell'articolo 4, ossia in modo visibile, riconoscibile e permanente con un codice a barre e con il simbolo del deposito conformemente all'**allegato**.

3. Sezione

Organismo centrale

Istituzione di un organismo centrale

Articolo 7. (1) I distributori iniziali e gli operatori della ripresa istituiscono un organismo centrale senza scopo di lucro sotto forma di società a responsabilità limitata (LLC [GmbH]).

(2) Sarà raggiunto un accordo con il ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia sullo statuto dell'associazione promotrice, sul memorandum e sullo statuto dell'organismo centrale, così come su qualsivoglia modifica sostanziale di tali documenti. In caso

di mancata approvazione, il ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia emette, su richiesta, un avviso indicante i motivi del rifiuto.

(3) La società a responsabilità limitata nomina un Consiglio di sorveglianza, che in ogni caso ha il diritto di approvazione sulla determinazione del risarcimento delle spese per la restituzione e sui contratti.

1. Con un importo superiore a 250 000 EUR - oppure
2. con un importo superiore a 100 000 EUR, in caso di superamento del bilancio approvato, esso deve essere concesso.

(4) La società a responsabilità limitata nomina un comitato aziendale autonomo che, in deroga al paragrafo 3, ha in ogni caso il diritto di approvare i contratti da concludere tra l'organismo centrale e i distributori iniziali o gli operatori della ripresa al posto del consiglio di vigilanza. In tali casi, il comitato aziendale autonomo assume la funzione di consiglio di vigilanza speciale. Le persone che desiderano prestare un servizio operativo all'organismo centrale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e altre persone che hanno un interesse economico in relazione a tali servizi non possono essere membri del comitato aziendale in sé. Al fine di proteggere i segreti commerciali, nessuna persona avente un rapporto competitivo con essi può partecipare.

Compiti generali dell'organismo centrale

Articolo 8. (1) L'organismo centrale svolge tutti i compiti relativi all'organizzazione e all'attuazione dei flussi di materiali, di cassa e di dati conformemente alle sezioni da 4 a 6 della presente ordinanza. L'organismo centrale deve adempiere i requisiti minimi di cui all'articolo 28c, paragrafi 2 e 3, dell'AWG 2002.

(2) L'organismo centrale può avvalersi di uno o più terzi, indipendenti, nell'esecuzione dei singoli compiti di cui al paragrafo 1.

(3) L'organismo centrale elabora un concetto di controllo efficace per i distributori iniziali. Inoltre, tale concetto di controllo deve comprendere altresì un controllo delle parti responsabili del ritiro dei contenitori, in particolare verificando l'idoneità dei contenitori di deposito restituiti e i pagamenti. Tale concetto di controllo dev'essere sottoposto al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia entro il 1° luglio 2025 e successivamente in caso di cambiamenti significativi.

(4) L'organismo centrale sostiene i costi delle operazioni di pulizia relative ai rifiuti provenienti dai contenitori di imballaggio monouso in plastica soggetti a deposito per bevande e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti a decorrere dall'anno civile 2025. I costi da sostenere sono determinati tra gli attori interessati in modo trasparente e in conformità del diritto civile. I costi delle operazioni di pulizia relative ai rifiuti sono limitati alle attività svolte dalle autorità pubbliche o per conto delle autorità pubbliche. Il metodo di calcolo è concepito per determinare i costi associati allo smaltimento dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo possibile i costi amministrativi, i contributi finanziari ai costi delle operazioni di pulizia possono essere determinati mediante adeguati importi fissi, compresi importi fissi pluriennali.

(5) L'organismo centrale deve mettere a disposizione dei distributori iniziali registrati le caratteristiche di progettazione del simbolo del deposito ai sensi dell'**allegato**.

Informazioni dei consumatori finali

Articolo 9. L'organismo centrale deve informare i consumatori finali sulla corretta gestione dei contenitori per bevande, sul significato del simbolo del deposito e sui punti per la restituzione idonei, coinvolgendo le strutture esistenti di consultazione sui rifiuti urbani. In particolare, tali informazioni riguardano i seguenti elementi:

1. misure volte a prevenire i rifiuti, compresi gli incentivi per un comportamento responsabile dei consumatori,
2. disponibilità di alternative e sistemi di riutilizzo,
3. le possibilità e la convenienza delle possibilità opportune di smaltimento e recupero in termini di conservazione delle risorse; e
4. effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla dispersione dei rifiuti e dallo smaltimento inadeguato del prodotto in questione.

I requisiti pertinenti, relativi ai contenuti del ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia, devono essere rispettati.

4. Sezione

Finanziamenti e flussi di cassa

Contributi ai produttori e contributi compensativi

Articolo 10. (1) Per svolgere i compiti dell'organismo centrale dev'essere riscosso un contributo del produttore per ogni imballaggio monouso per bevande immesso sul mercato dal distributore iniziale conformemente al paragrafo 4.

(2) L'importo di tali contributi al produttore per materiale (plastica e metallo) è determinato e pubblicato dall'organismo centrale regolarmente, almeno una volta all'anno. Il calcolo consente una differenziazione in base all'utilizzo di un codice a barre nazionale o internazionale. Inoltre, una differenziazione dei contributi dei produttori deve essere eseguita in base a considerazioni ecologiche.

(3) Nel determinare l'importo dei contributi del produttore per materiale da imballaggio, occorre tener conto degli introiti (in particolare le tasse di registrazione, i proventi materiali e i depositi non pagati) e delle spese (in particolare la compensazione delle spese, tra cui spese di gestione, di raccolta, di cernita, di conteggio e di trasporto, spese di amministrazione, di preparazione e di finanziamento dell'organismo centrale, spese per le pubbliche relazioni e costi per la prevenzione o la pulizia dei rifiuti). Un contributo negativo del produttore non è consentito. Le eccedenze dovrebbero essere utilizzate per migliorare il sistema nel suo complesso.

(4) I distributori dei distributori automatici e i commercianti che consegnano ai consumatori finali merci tramite posta, pacchi o altri fornitori di servizi di trasporto si registrano presso l'organismo centrale e versano ciascuno il contributo compensativo determinato dall'organismo centrale conformemente all'articolo 5, paragrafi 5 e 7.

Proventi materiali e depositi non pagati

Articolo 11. I proventi materiali e i depositi non pagati rimangono presso l'organismo centrale e servono a finanziare i suoi compiti.

Indennità di spesa per la restituzione (tassa di gestione)

Articolo 12. (1) La tassa di gestione serve come compensazione per le spese medie sostenute da una parte obbligata alla restituzione o da una parte obbligata alla restituzione volontaria, a norma dell'articolo 21, per la restituzione degli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito, compreso l'immagazzinamento precedente la rimozione. Nel determinare la tassa di gestione per la restituzione degli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito in conformità dell'articolo 4, si tiene conto in particolare dei costi legati al personale, dei costi di manutenzione, delle esigenze di spazio e di ammortamento richieste. È consentita una distinzione nell'importo della tassa di gestione per la restituzione tramite un distributore automatico e per una restituzione manuale e per materiale (plastica e metallo).

(2) L'organismo centrale deve determinare e pubblicare l'importo di una tassa di gestione in accordo con il ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia. La base per ogni determinazione è un'indagine esterna, che viene commissionata di concerto con il ministero federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia. Se i fattori significativi sono cambiati o almeno ogni tre anni, deve essere valutato l'importo della commissione di gestione.

(3) A norma dell'articolo 4, l'organismo centrale paga almeno mensilmente, a tutti i raccoglitori registrati degli imballaggi monouso per bevande il cui deposito è stato rimborsato, la tassa di gestione, a cui hanno diritto almeno mensilmente.

Ricalcolo dei depositi

Articolo 13. In conformità dell'articolo 4, l'organismo centrale rimborsa tutti i raccoglitori obbligati registrati e i raccoglitori volontari registrati di imballaggi monouso per bevande il cui deposito è stato rimborsato, per gli importi di deposito da essi versati almeno su base mensile. Per il calcolo degli importi dei depositi si utilizzano i dati delle macchine automatiche per la raccolta dei vuoti o i dati ottenuti da una stazione di conteggio.

Prevenzione

Articolo 14. L'organismo centrale fornisce al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia un elenco dei progetti per la prevenzione dei rifiuti finanziati (articolo 29, paragrafo 4a dell'AWG del 2002, comprendente una descrizione incluso nella

relazione sulla sua attività (articolo 14c dell'AWG del 2002). L'organismo centrale può avvalersi di un terzo per la gestione dei progetti di prevenzione dei rifiuti.

5. Sezione

Flussi di materiali

Proprietà dei beni raccolti

Articolo 15. L'organismo centrale è proprietario di tutti gli imballaggi monouso per i quali è stato versato manualmente un deposito e che sono stati ritirati tramite macchine automatiche per la raccolta dei vuoti o manualmente, conformemente all'articolo 4.

Tassi di raccolta

Articolo 16. L'organismo centrale deve garantire che

1. a partire dal 2025, almeno l'80 % in peso dei rifiuti provenienti sia dagli imballaggi monouso in plastica per bevande soggette a deposito sia dagli imballaggi monouso in metallo per bevande soggette a deposito, e
2. a partire dal 2027, almeno il 90 % in peso dei rifiuti provenienti sia dagli imballaggi monouso in plastica per bevande soggette a deposito sia dagli imballaggi monouso in metallo per bevande soggette a deposito

è raccolto separatamente.

Raccolta dai raccoglitori per la restituzione

Articolo 17. (1) L'organismo centrale raccoglie o provvede alla raccolta degli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito prelevati dai raccoglitori per la restituzione registrati, a norma dell'articolo 5 a intervalli di tempo appropriati. Nel determinare gli intervalli e le -modalità di raccolta, occorre considerare la praticabilità (ossia la capacità di stoccaggio) per i raccoglitori, l'efficienza in termini di costi del sistema complessivo e il conseguimento garantito degli obiettivi di raccolta.

(2) La raccolta degli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito deve essere inserita in una gara d'appalto, dall'organismo centrale, conformemente alla base regionale e fattuale.

(3) In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, l'organismo centrale può provvedere alla raccolta degli imballaggi monouso per bevande restituiti e soggetti a deposito da eseguire mediante la logistica di consegna esistente, per esempio da catene di supermercati o grossisti, senza dover bandire gare d'appalto, purché sia garantito che tale raccolta sia complessivamente più efficiente e sia necessaria per motivi di tutela dell'ambiente.

Stazioni di conteggio

Articolo 18. L'organismo centrale istituisce e gestisce stazioni di conteggio o commissiona stazioni di conteggio. Le stazioni di conteggio sono utilizzate per registrare gli imballaggi monouso delle bevande restituiti manualmente.

Diritto di prelazione

Articolo 19. L'organismo centrale offre per l'acquisto a prezzi di mercato, a ciascun primo distributore, su base proporzionale, l'imballaggio delle bevande monouso, selezionato per materiale e colore. I rispettivi prezzi devono essere pubblicati. La proporzione è determinata dalla raccolta dell'imballaggio monouso per bevande immesso in circolazione dal rispettivo primo distributore. Il diritto di prelazione è limitato al 90 % dell'imballaggio monouso per bevande selezionato.

Riciclaggio

Articolo 20. I distributori iniziali e l'organismo centrale consegnano le rispettive masse di imballaggi monouso in plastica o in metallo per bevande a un impianto di riciclaggio e li riciclano nella misura massima possibile secondo lo stato dell'arte.

6. Sezione

Gestione dei dati

Registro.

Articolo 21. (1) L'organismo centrale istituisce e tiene un registro dei dati necessari per i suoi compiti concernenti i distributori iniziali, i raccoglitori per la restituzione, i distributori di cui all'articolo

5, paragrafi 5 e 7, le stazioni di conteggio nonché le tipologie di contenitori. Esso può ricorrere, a tal fine, a una terza parte indipendente.

(2) Nel registro,

1. i distributori iniziali,
2. le parti obbligate ad accettare i resi che desiderano avvalersi di un ricalcolo del deposito,
3. i raccoglitori volontari che desiderano ricorrere a un ricalcolo del deposito, e
4. i distributori di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 7

sono tenuti a registrarsi con i propri dati anagrafici e a mantenere tali dati aggiornati.

(3) L'organismo centrale può fissare una tassa di registrazione una tantum per la registrazione dei distributori iniziali. Nessun costo può essere addebitato per la registrazione dei raccoglitori dei resi, dei raccoglitori volontari e dei distributori di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 7.

Registrazione delle tipologie di contenitori

Articolo 22. (1) I distributori iniziali devono registrare, per tipologia di contenitore e presso l'organismo centrale, gli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito da loro utilizzati. Il materiale (contenitore, coperchio, etichetta), le dimensioni, il volume di riempimento, il peso, lo spessore del materiale e il colore devono essere specificati. Inoltre, un campione di imballaggi monouso per bevande, compreso il codice a barre, deve essere presentato presso l'organismo centrale o presso un terzo da esso designato.

(2) L'organismo centrale include qualsivoglia tipologia di contenitore che adempia ai requisiti tecnici nel registro dei dati a norma dell'articolo 21 e fornisce i dati richiesti ai fabbricanti di macchine automatiche per la raccolta dei vuoti, ai fini dell'adeguamento delle macchine stesse.

(3) L'organismo centrale riscuote una tassa di registrazione una tantum per tipologia di contenitore, al fine di coprire al massimo i costi di registrazione, di qualsivoglia ispezione tecnica e dell'adeguamento delle macchine automatiche per la raccolta dei vuoti.

Notifiche all'organismo centrale

Articolo 23. (1) I distributori iniziali sono tenuti a segnalare all'organismo centrale, tramite il registro e conformemente all'articolo 21, la massa e il numero di imballaggi monouso per bevande immessi sul mercato con un deposito per tipologia di contenitore o per codice a barre.

(2) I raccoglitori dei resi di cui all'articolo 5 che utilizzano macchine automatiche per la raccolta dei vuoti segnalano all'organismo centrale tramite il registro, conformemente all'articolo 21, il numero per codice a barre dell'imballaggio monouso per bevande recuperato. In caso di restituzione manuale, il gestore della stazione di conteggio comunica tali dati, ripartiti per singoli raccoglitori, all'organismo centrale, tramite il registro e conformemente all'articolo 21.

(3) I distributori iniziali tengono conto delle masse per materiale d'imballaggio prelevato con diritto di prelazione e consegnato al rispettivo riciclatore, del nome e dell'indirizzo dell'impianto di riciclaggio nonché delle rispettive masse riciclate per materiale di imballaggio, a norma della decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 che modifica la decisione 2005/270/CE, GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26), che devono essere comunicati a cadenza annuale all'organismo centrale non oltre il 10 marzo dell'anno successivo.

(4) I distributori iniziali sono tenuti a comunicare all'organismo centrale, per ogni anno civile, la massa del riciclato utilizzato mediante il registro, a norma dell'articolo 21, al più tardi entro il 15 marzo dell'anno successivo, in relazione a:

1. le bottiglie per bevande in polietilene tereftalato ("bottiglie PET") immesse da loro sul mercato dall'anno civile precedente e da segnalare per la prima volta nel corso dell'anno civile 2025;
2. le bottiglie in plastica monouso che loro immettono sul mercato, da segnalare per la prima volta nel corso dell'anno civile 2028.

Obblighi di segnalazione dell'organismo centrale

Articolo 24. (1) A cadenza annuale, entro il 10 aprile dell'anno successivo, l'organismo centrale comunica per via elettronica al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia i seguenti dati mediante il registro di cui all'articolo 22 dell'AWG del 2002:

1. la massa e il numero di imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito immessi sul mercato dai distributori iniziali in Austria, ripartiti per materiale di imballaggio e, in aggiunta, per PET e altri contenitori di plastica;
2. la massa e il numero di imballaggi monouso per bevande con deposito per tipo di contenitore, ripartiti per materiale da imballaggio e, in aggiunta, per PET e altri contenitori di plastica;
3. i dati aggregati delle masse riciclate comunicati dai distributori iniziali, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3;
4. le masse consegnate dall'organismo centrale per ogni azienda di riciclaggio e materiale di imballaggio, il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio e le rispettive masse riciclate per ciascun materiale di imballaggio come pure
5. i dati dell'anno civile precedente comunicati conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

I rispettivi documenti e calcoli relativi a tali notifiche devono essere conservati per sette anni e presentati al ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia, su richiesta, ai fini della supervisione.

(2) Inoltre, il ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia è tenuto a ricevere valutazioni aggregate a cadenza regolare a partire dai dati dell'organismo centrale.

(3) I segreti aziendali e commerciali devono essere protetti al momento della trasmissione dei dati. In particolare, i dati possono essere trasmessi a terzi solo in forma aggregata, anonima e non rintracciabile.

(4) I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti tenendo conto della:

1. Decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26),
2. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 19).

7. Sezione

Disposizioni finali e transitorie

Attuazione del diritto dell'UE

Articolo 25. La presente ordinanza traspone la

1. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10;
2. Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26),
3. Direttiva 2013/2/UE recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37 dell'8.2.2013, pag. 10);
4. Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).
5. Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109),
6. Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26), e
7. Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1)."

Notifica

Articolo 26. L'ordinanza del ministro federale per la Tutela del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia sul deposito per gli imballaggi monouso in plastica o in metallo per bevande (ordinanza in materia di deposito per gli imballaggi monouso per bevande), Gazzetta

ufficiale della Repubblica d’Austria II n. 283/2023, è stata notificata conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1, (numero di notifica: 2023/148/A).

Entrata in vigore

Articolo 27. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gewessler

Allegato

Simbolo del deposito

I contenitori monouso per bevande di cui all’articolo 4 sono contrassegnati in modo visibile, riconoscibile e permanente con il simbolo del deposito qui riportato (marchio denominativo e figurativo):



Figura 1: simbolo del deposito